

R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G. [REDACTED]

il Giudice istruttore

letta l'istanza del 17.03.2020 con cui la difesa di [REDACTED] ha chiesto disporsi "autorizzazione" in favore della controparte [REDACTED] a prelevare le figlie minori presso il domicilio dei nonni materni in [REDACTED];

rilevato che l'istanza è contingentata all'eccezionale situazione di emergenza sociale per il contenimento della epidemia da COVID-19;

considerato che pertanto, anche in forza delle disposizioni normative di cui all'art. 83, D.L. 18/2020, i tempi necessari all'instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte sono incompatibili con l'utile soddisfazione degli interessi in gioco;

ribadito che le parti sono tenute ad assumersi le proprie responsabilità genitoriali adottando ogni comportamento utile e necessario nell'esclusivo interesse della prole;

verificato che le parti, ad onta del peculiare momento storico-sociale, non sono in grado di raggiungere tra di loro un'intesa in ordine alla disciplina del diritto di visita che, peraltro, potrebbe trovare anche una ragionevole e temporanea rimodulazione volontaria a tutela della neutralizzazione del rischio di pregiudizio alla salute delle minori (che invero, anziché essere collocate presso persone più anziane, maggiormente esposte alle conseguenze dei rischi da contagio, potrebbero piuttosto essere collocate presso il padre ovvero potrebbero rimanere al proprio attuale domicilio con l'assistenza del padre medesimo o di una baby-sitter per i cui costi i genitori possono chiedere e ottenere gli eccezionali sussidi statali);



